

ASCOM

News

ASSOCIAZIONE DEL
COMMERCIO, TURISMO
E SERVIZI ZONA DI BRA

Supplemento a Informatore ASCOM n. 2/2007

Dir. Resp.: Dott. Luigi Barbero - Aut. Trib. di Alba n. 432 del 3-9-1985 Poste It. S.p.A. - Sped. in a. p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB/CN

Stampato a cura dell'ASCOM Zona di Bra • Piazza Giolitti, 8
Tel. 0172.413030 - Fax 0172.422594 - Stampa: Comunecazione S.n.c.

@ sito web: www.ascombra.it
e-mail: info@ascombra.it

CONVEGNO

Le nuove disposizioni sul T.F.R.

L'ASCOM è lieta di invitare la S.V. all'incontro di illustrazione delle
Nuove disposizioni sul T.F.R.

che si terrà

LUNEDI 19 MARZO 2007
ore 10.30

presso l'ASCOM di Bra Piazza Giolitti n° 8

Interventi

Dott. Luigi Barbero

Direttore ASCOM

Dott. Diego Tampalini

Responsabile Relazioni Sindacali Confcommercio Cuneo

Rag. Pierfranco Arlorio

Responsabile Servizio Libri Paga



Tutte le aziende con dipendenti sono invitate a partecipare all'incontro di approfondimento sulle nuove disposizioni recentemente introdotte in materia di TFR e previdenza complementare.

Nuova legge per i pubblici esercizi

1 l 5 gennaio 2007 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale in materia di pubblici esercizi. La Legge si applica a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, al chiuso e all'aperto, alle attività di somministrazione svolte al domicilio del consumatore, alle attività di somministrazione svolte in esercizi non aperti al pubblico. Riportiamo in sintesi le principali novità della nuova Legge:

REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ACCESSO ALL'ATTIVITÀ

Non è più prevista l'iscrizione al REC, Registro Esercenti Commercio.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune e l'esercizio dell'attività sono subordinati ai seguenti requisiti:

- requisiti morali;
- requisiti professionali.

Quest'ultimi sono, in alternativa:

- la frequenza di un corso professionale ed il superamento dell'esame finale;
- la precedente iscrizione al REC per l'attività di somministrazione, senza esserne stati cancellati;
- l'esercizio in proprio per almeno due anni negli ultimi cinque dell'attività di somministrazione o, nel medesimo arco temporale, l'aver prestato la propria opera presso pubblici esercizi in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o in qualità di coadiutore familiare comprovata dall'iscrizione INPS.

Coloro che sono in possesso del diploma di scuola alberghiera o della laurea in materie pertinenti, sono ammessi all'esame previsto dal punto 1) senza aver frequentato il corso.

FORMAZIONE CONTINUA

I titolari dei pubblici esercizi o loro delegati hanno l'obbligo di frequentare per ciascun triennio un apposito corso di formazione sull'igiene, sanità e sicurezza.

TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi di somministrazione sono costituiti da un'unica tipologia (non esistono più il tipo A/B/D). I requisiti igienico-sanitari già in vigore determinano l'attività che può essere esercitata, pertanto è indispensabile verificare l'autorizzazione sanitaria in possesso.

Tutti coloro che ad oggi sono titolari di più licenze all'interno dello stesso esercizio, hanno la facoltà entro quattro mesi e quindi entro il 4/5/2007 di trasferire una licenza in un altro locale o di provvedere alla cessione del ramo d'azienda.

PUBBLICITÀ DEI PREZZI

I prodotti destinati alla vendita per asporto esposti nelle vetrine sul banco di vendita o in altro luogo devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico.

Per i prodotti destinati alla somministrazione l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

- per le bevande mediante l'esposizione di apposita tabella;
- per gli alimenti mediante l'esposizione di apposita tabella anche all'esterno dell'esercizio.

Se viene effettuato servizio al tavolo, il listino dei prezzi è posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.

Alla luce delle nuove disposizioni è opportuno che ogni titolare di pubblico esercizio contatti l'Ufficio Segreteria dell'ASCOM per verificare la propria posizione e provvedere tempestivamente a predisporre quanto necessario.

News

Conserve vegetali: identificazione del lotto - Anno 2006

Il Decreto Legislativo n. 109/1992 sull'etichettatura dei prodotti alimentari così recita: **“Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire le modalità di indicazione del lotto per taluni prodotti e categorie di prodotto”**.

In ossequio a tale disposizione, si informa che la dicitura per la identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari di origine vegetale, confezionate nell'anno 2007 e che usufruiscono di aiuti comunitari, è costituito dalla lettera “C”, seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1-366), nel caso di lotto giornaliero.

Nel caso, invece, di lotti di produzione relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura è completata dall'indicazione di un'altra lettera alfabetica, di libera scelta, da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno (C (1-366) + altra lettera).

Per ulteriori chiarimenti, è a disposizione l'Ufficio HACCP - Igiene degli alimenti - Dott.ssa Simonetta Rigo.

Pubblica diffusione di musica registrata

Avvisiamo tutti coloro che all'interno del proprio esercizio, sia di somministrazione che di commercio, diffondono musica registrata sono tenuti al versamento, oltre che dei diritti SIAE, anche di un compenso alla SCF - Società Consortile Fonografici.

Per chiarimenti ed informazioni contattare l'Ufficio Segreteria dell'ASCOM di Bra - 0172/413030.

Disposizioni antiriciclaggio

Ricordiamo a tutti gli associati che a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni antiriciclaggio, sono state stabilite pesanti sanzioni per la violazione della normativa che riassumiamo di seguito.

I destinatari della disciplina

Le disposizioni si applicano agli operatori che svolgono le seguenti attività:

- recupero di crediti per conto terzi (in presenza della licenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate;
- trasporto di denaro contante e di titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate;
- agenzia di affari in mediazione immobiliare;
- commercio di cose antiche;
- esercizio di case d'asta o gallerie d'arte;
- commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento;
- fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oggetti preziosi;
- mediazione creditizia;
- agenzia in attività finanziaria

Gli obblighi applicabili

Tenendo conto delle disposizioni particolari formulate per ciascuna categoria, gli operatori devono:

- identificare i clienti (in relazione, di norma, alle operazioni che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, di importo superiore a 12.500 euro anche in modo frazionato);
- istituire l'archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite;
- segnalare le operazioni sospette di cui all'art. 3 della legge 5 luglio 1991 e successive modificazioni (legge antiriciclaggio) rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni di cui alla stessa legge;
- istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.

Gli obblighi di identificazione, registrazione, conservazione si applicano agli operatori in relazione allo svolgimento della propria attività, secondo le rispettive norme di settore. Sono escluse da tale ambito le operazioni strumentali non connesse all'attività tipica.

Per quanto riguarda le sanzioni, queste possono essere suddivise tra penalmente rilevanti e suscettibili di sola sanzione amministrativa pecuniaria.

In merito va sottolineato il fatto che:

- le sanzioni previste dai citati articoli sono applicate qualora l'inosservanza degli obblighi previsti non costituisca reato;
- sono state apportate delle modifiche alla possibilità di ricorrere all'oblazione, per cui il pagamento in misura ridotta è stato ammesso per i procedimenti relativi alla violazione dell'uso del contante per importi superiori a Euro 12.500 solamente nei casi in cui l'importo non superi Euro 250.000

Si elencano di seguito le specifiche sanzioni previste per ogni possibile violazione.

COMPORAMENTI PENALMENTE RILEVANTI

Art. 13, DL n. 625/79

Violazione dell'obbligo di identificazione e registrazione nell'archivio unico

Multa da € 2.582,28 a € 12.911,42

Omissione (da parte dell'esecutore) delle generalità della persona per conto della quale esegue l'operazione

Reclusione da 6 a 12 mesi e multa da € 516,45 a € 5.164,57

Art. 5, Legge antiriciclaggio

Omissa istituzione dell'archivio unico

Arresto da 6 a 12 mesi e ammenda da € 5.164,57 a € 25.822,84

Violazione del divieto di divulgare il contenuto della segnalazione dell'operazione sospetta (violazione dell'obbligo di segretezza)

Arresto da 6 a 12 mesi o ammenda da € 5.164,57 a € 51.645,69

Omissa trasmissione di accertamenti e contestazioni del collegio sindacale

Reclusione fino a 12 mesi e multa da € 103,29 a € 1.032,90.

COMPORAMENTI SUSCETTIBILI DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

Art. 5, Legge antiriciclaggio

Omissa segnalazione di operazioni sospette

Sanzione pecuniaria dal 5% al 50% del valore dell'operazione

Violazioni limitazione uso del contante

Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito

Mancata estinzione dei libretti al portatore con saldo superiore a € 12.500

Sanzione pecuniaria:

fino al 20% del saldo se inferiore a € 250.000;

dal 20% al 40% del saldo se superiore a € 250.000.

Infrazione disposizioni applicative del MEF

Sanzione pecuniaria fino a € 51.645,69

Art. 7, D.Lgs. n. 56/04

Violazione dell'obbligo di comunicazione entro 30 giorni al MEF delle violazioni all'uso del contante

Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione

Violazione degli obblighi informativi all'UIC

Sanzione pecuniaria da € 500 a € 25.000

Mancato rispetto del provvedimento adottato dall'UIC di sospensione di operazioni segnalate come sospette

Sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 200.000.

**Per ulteriori informazioni
è a disposizione l'Ufficio Segreteria
dell'ASCOM di Bra
Tel. 0172/413030.**

Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno

Si ricorda, in vista della preparazione dei dolci pasquali, che esiste un Decreto (Decreto 22 luglio 2005) che già da più di un anno definisce esattamente la composizione di taluni prodotti da forno. Pertanto la denominazione: "colomba" può essere usata solo nei termini dell'art. 3, che si riporta integralmente:

1. La denominazione "colomba" è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, di forma irregolare ovale simile alla colomba, una struttura soffice ad alveolatura allungata, con glassatura superiore e una decorazione composta da granello di zucchero e almeno il 2 per cento di mandorle, riferito al prodotto finito e rilevato al momento della decorazione.
2. Salvo quanto previsto all'art. 7, l'impasto della colomba contiene i seguenti ingredienti:
Farina di frumento;
Zucchero;
Uova di gallina di categoria "A" o tuorlo d'uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo;
Materia grassa butirrica, in quantità non inferiore al sedici per cento;
Scorze di agrumi canditi, in quantità non inferiore al quindici per cento;
Lievito naturale;
Sale.
3. È facoltà del produttore aggiungere anche i seguenti ingredienti:
Latte e derivati;
Miele;
Burro di cacao;

- Malto;
Zuccheri;
Lievito avente i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, fino al limite dell'un per cento;
Aromi naturali e aromi identici;
Emulsionanti;
Il conservante acido sorbico;
Il conservante sorbato di potassio.
4. La glassatura superiore di cui al comma 1 è ottenuta con albume di uovo e zucchero.
 5. È facoltà del produttore aggiungere agli ingredienti di cui al comma 4 i seguenti:
Mandorle, armelline, nocciole e anacardi finemente macinati;
Farina di riso, di mais e di frumento;
Cacao avente requisiti di cui all'Allegato I, punto 2, Decreto Legislativo 12/06/2003, n° 178;
Zuccheri;
Amidi;
Oli vegetali;
Aromi naturali e naturali identici;
Emulsionanti;
Il conservante acido sorbico;
 6. Il conservante sorbato di potassio.
Il calcolo delle percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 1, 2 e 3 è effettuato conformemente all'Allegato I, punto 1.
 7. La colomba è prodotta secondo il procedimento di cui all'Allegato II, punto 3.
Anche per altri dolci, ovvero: Panettone (art. 1), Pandoro (art. 2), Savoiaro (art. 4), Amaretto (art. 5), Amaretto morbido (art. 6), Prodotti speciali arricchiti (art. 7), ecc..., il decreto specifica la loro composizione a cui si deve attenere se si vuole utilizzare tali denominazioni, per non incorrere in sanzioni sull'etichettatura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109).



L'ASCOM, nel Comitato Promotore, sostiene l'iniziativa e invita gli associati a contribuire

UN PONTE TRA BRA E BOGOTÀ

Promuoviamo la globalizzazione della solidarietà

UNA CULTURA DI PACE
PER BAMBINI
E ADOLESCENTI CONTADINI,
FIGLI DI SFOLLATI
PER LA GUERRA

PUOI INVIARE IL TUO CONTRIBUTO TRAMITE:

Conto corrente bancario

numero 000001509508 presso Cassa di Risparmio di Bra Sede

ABI 06095 CAB 46040 CIN G

intestato a Ass. "**BraAiuta**" ONLUS - Vicolo S. Antonino, 5 - 12042 Bra (CN)

EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS - L'art. 15, comma 1, lett. a), n.1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha previsto la possibilità di detrarre gli importi erogati in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all'OCSE.

DETRAIBILITÀ PER LE PERSONE FISICHE - Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 4/12/97 n 460 le offerte destinate alle Onlus sono detraibili nella dichiarazione dei redditi per un importo non superiore a Euro **2.065,85** annuo. Quale documentazione per la detrazione fiscale sarà sufficiente conservare la ricevuta dei versamenti effettuati tramite bonifico bancario.

DETRAIBILITÀ PER LE IMPRESE - Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 4/12/97 n 460 le offerte destinate alle Onlus sono detraibili nella dichiarazione dei redditi per un importo che non può superare Euro **2.065,83** annui o il 2% del reddito di Impresa dichiarato. Quale documentazione per la detrazione fiscale sarà sufficiente conservare la ricevuta dei versamenti effettuati tramite bonifico bancario.

LA NUOVA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS - Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività, a partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del decreto legge, le persone fisiche e gli enti soggetti all'IRPEF, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).